

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

Repertorio n.....del.....

OGGETTO: CONCESSIONE DI AREE E STRUTTURE UBICATE IN LOC. LILLATRO, DESTINATE AD ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE, TURISTICO RICETTIVA E PARCHEGGIO

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO

- CHE il Comune di Rosignano Marittimo è proprietario ed ha nella propria disponibilità, tra l'altro, delle strutture e aree ubicate in Rosignano Solvay, Loc. Lillatro;
- CHE l'immobile e le aree di cui sopra risultano individuati con varie colorazioni nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A); per una superficie complessiva di ca. mq 23.100;
- CHE, in esecuzione della deliberazione GC. n.309 del 17/10/2017, al fine di individuare mediante gara ad evidenza pubblica, un operatore economico cui affidare in concessione le aree e le strutture di cui trattasi, in data _____ è stato pubblicato il bando per la procedura relativa alla concessione di cui in oggetto;
- CHE, a seguito dell'espletamento della gara, con decreto dirigenziale n. _____ del _____ si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della concessione in oggetto;
- CHE è stato acquisito il DURC ai sensi del D.M. 30 gennaio 2015, dal quale risulta che il Concessionario è in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;
- CHE l'immobile viene concesso nello stato di fatto e diritto in cui si trova, come risultante dal verbale di consegna;
- CHE con il presente atto si procede alla definizione dei rapporti e alla determinazione delle rispettive competenze e responsabilità in relazione all'affidamento e alla gestione dell'immobile sopra descritto;

CONCEDE

A _____, con sede in _____, nella persona di _____, di seguito denominato "concessionario", le strutture e le aree ubicate in loc. Lillatro a Rosignano Solvay e destinate ad attività di somministrazione alimenti e bevande, turistico ricettiva e parcheggio, individuate - con varie colorazioni - nella planimetria allegata al presente atto (Allegato A);

ART. 1 – DESCRIZIONE DELL'IMMOBILE E DESTINAZIONE D'USO

I beni facenti parte del complesso oggetto di concessione, sono di seguito descritti ed elencati:

- strutture destinate a bar-ristorante, servizi igienici, magazzini e cabine balneari, identificate al C.T. del Comune di Rosignano marittimo al Foglio 80 particelle n. 1634 ed al Catasto Fabbricati al Fg. 80 nn. 1719 sub 604 in parte, 1682 sub 602, 1683 sub 604, 1719 sub 603, evidenziate con colorazione blu nella planimetria;
- aree destinate a parcheggio, identificate al C.T. del Comune di Rosignano Marittimo al Fg. 80 particelle nn. 1774, 1775, 1770, 1771, 1768, 1777, 1769, 1632 in parte, 1752 in parte, 1776, 219, 220 in parte, 1754 in parte, evidenziate con colorazione gialla nella planimetria;

I beni di cui sopra vengono concessi per lo svolgimento di attività di somministrazione di alimenti e bevande, attività di noleggio di strutture balneari anche con posa fissa sull'arenile e gestione dei parcheggi a pagamento.

ART. 2 – DURATA

La concessione decorre dalla data del rilascio della stessa fino al 31/12/2020.

Il concessionario è tenuto, comunque, ad accettare eventuali sospensioni temporanee della concessione per esigenze di interesse pubblico, sicurezza, igiene e sanità e/o per manifestazioni di particolare rilievo pubblico.

ART. 3 – CANONE CONCESSIONARIO

La concessione è subordinata al pagamento di un canone annuo, offerto in sede di gara, pari a € _____ oltre IVA se dovuta, da aggiornare annualmente in misura pari al 100% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. L'aggiornamento è automatico e decorre dal mese di gennaio 2019 con riferimento al mese di dicembre 2018.

Per l'anno in corso il canone da corrispondere è pari a € _____ (importo da rapportare ai mesi effettivi di gestione), da corrispondersi entro il mese di ottobre.

Per gli anni successivi i pagamenti devono avvenire in numero 2 rate da corrispondersi entro il 30 aprile e il 31 ottobre.

In caso di ritardo nei pagamenti dovuti, saranno applicati, per ciascun giorno di ritardo, gli interessi legali di mora, come previsto dalla normativa vigente, e addebitate eventuali spese di notifica, fatta salva la prova del maggior danno subito dall'Ente.

ART. 4 – CONSEGNA DELL'IMMOBILE

L'immobile è stato consegnato in via anticipata in data _____ come da Verbale di consegna redatto in contraddittorio con il Concessionario. Da quel momento il concessionario ha assunto la responsabilità di custode del bene.

Il bene in oggetto viene concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. Il concessionario rinuncia a ogni garanzia, ivi compresa quella di conformità degli impianti, da parte del Comune e ad ogni azione nei confronti dello stesso per la mancata rispondenza alle normative tecniche e di sicurezza, oltre che per eventuali vizi o difetti dei beni, manlevando e tenendo indenne l'Ente da ogni responsabilità e/o onere a riguardo.

Alla scadenza, sarà predisposto il verbale di riconsegna.

ART. 5 – ARREDI E ATTREZZATURE

Costituiscono parte integrante della struttura gli arredi e le attrezzature ivi presenti, forniti dal Comune e risultanti dall'elenco allegato al Verbale di consegna.

Tali beni dovranno essere mantenuti, per l'intera durata della concessione, in perfetto stato di utilizzo e manutenzione, rinnovati in caso di necessità e riconsegnati al Comune, alla scadenza della concessione, unitamente alla struttura.

ART. 6 – ONERI GENERALI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

- a)** provvedere alla custodia e pulizia dell'area e delle strutture concesse, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di decoro e la funzionalità delle stesse;
- b)** provvedere al pagamento del canone concessorio e delle spese connesse alle utenze attive e/o da attivare (acqua, energia elettrica, ecc.) a proprio nome;
- c)** rigorosa osservanza di tutte le disposizioni di legge di carattere assicurativo e previdenziale, comprese quelle previste dal contratto collettivo di lavoro di riferimento per l'eventuale personale dipendente, ed eventuali volontari;
- d)** osservare tutte le disposizioni di legge in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- e)** pagare le imposte, tasse ed ogni onere fiscale derivante dalla gestione del pubblico esercizio;
- f)** pagare ogni e qualsiasi onere prevedibile e imprevedibile per la buona tenuta e conservazione dell'immobile e per la gestione del pubblico esercizio;
- g)** obbligo di munirsi delle autorizzazioni e dei titoli abilitativi previsti dalla normativa vigente, anche in occasione di manifestazioni e intrattenimento a carattere temporaneo o di altro tipo con presenza di pubblico;
- h)** divieto di svolgere attività che possano ricondursi al gioco d'azzardo o alle scommesse; è fatto divieto, altresì, di installare slot machine o quant'altro di similare.

ART. 7. ONERI SPECIFICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario è tenuto, altresì, al rispetto dei seguenti obblighi specifici, connessi all'utilizzo dei beni oggetto di concessione e all'esercizio delle attività previste:

- garantire il libero e pubblico accesso alla spiaggia e al mare;
- pulizia e riordino giornaliero (nel periodo estivo) delle aree oggetto della concessione, con raccolta differenziata dei rifiuti; durante il resto dell'anno l'area dovrà essere mantenuta in buono stato di decoro;
- pulizia dell'arenile e delle aree retrostanti nel tratto che si estende dal circolo Canottieri a nord e fino al canale di presa della Soc. Solvay a sud, con raccolta differenziata dei rifiuti, da effettuarsi con frequenza giornaliera durante la stagione balneare, al fine di garantire la piena fruibilità delle in questione;
- conservazione delle aree esterne libere da attrezzature e/o manufatti fissi, laddove non preventivamente autorizzati dal Comune;

- divieto di effettuare alcun tipo di manomissione e/o modifica di qualsiasi genere, se non ufficialmente autorizzati dall'Amministrazione;
- garantire il servizio di salvataggio in mare sette giorni su sette, con orario minimo dalle ore 9,00 alle ore 19,00, dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno e, comunque, nel rispetto dell'ordinanza della Capitaneria di Livorno;
- esecuzione delle prestazioni di cui all'offerta tecnica presentata in sede di gara;
- adottare pronte misure di presidio in caso di pericolo per la pubblica incolumità che potessero realizzarsi nelle aree oggetto di concessione;
- svolgimento delle attività nel rispetto e secondo le prescrizioni di legge in particolare per quanto attiene agli orari, ai periodi di apertura e chiusura, nonché all'organizzazione complessiva del pubblico esercizio;
- provvedere all'eventuale adeguamento degli impianti in base alla normativa vigente;
- trasmettere al Comune, entro il mese di dicembre di ogni anno, un resoconto delle entrate e delle spese riferite alla gestione del complesso immobiliare.

Con riferimento alla gestione del parcheggio, nel rispetto della normativa vigente, il Concessionario si obbliga in particolare a:

- riservare almeno n. 12 stalli alla sosta gratuita dei veicoli a servizio dei disabili in un'area adiacente all'accesso delle spiagge;
- destinare a parcheggio pubblico gratuito un'area con almeno n. 35 stalli per autovetture, che dovrà essere ben individuata e segnalata;
- divieto assoluto, all'interno dell'area, di attività di campeggio, attendamento e simili, nonché di scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride al di fuori degli appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario, ai sensi del Codice della Strada;
- provvedere all'installazione di un numero adeguato di estintori antincendio e, comunque, osservare e dare attuazione ad ogni prescrizione prevista dalla normativa in materia di sicurezza o disposta dalle autorità competenti;
- mantenere libera la strada di accesso al parcheggio per consentire il libero accesso al servizio balneare e alla spiaggia, l'eventuale transito di mezzi di soccorso e l'accesso all'area e alle strutture assegnate al Circolo Nautico Lillatro;
- attenersi, per quanto riguarda i periodi e le tariffe per la sosta a pagamento, alle deliberazioni assunte in materia dalla Giunta Comunale (Delibera G.C. n. 343 del 16/11/2017 e s.m.i.).

Il concessionario è tenuto, altresì, all'adempimento dei seguenti obblighi:

- gestione complessiva della raccolta differenziata dei rifiuti prodotti e derivanti dallo svolgimento delle attività esercitate; installazione di idonei contenitori con l'indicazione delle tipologie di rifiuto e svuotamento periodico degli stessi presso gli appositi cassonetti stradali;
- corretto smaltimento dei rifiuti secondo la normativa vigente;

- utilizzo parsimonioso delle risorse naturali (acqua, energia elettrica, metano, ecc.);
- divieto di effettuare scarichi in ambiente;
- non depositare combustibili o sostanze infiammabili;
- utilizzo di dispositivi e buone pratiche gestionali finalizzate alla mitigazione dell'impatto ambientale derivante dalle attività esercitate nell'ambito della concessione (es. utilizzo prodotti di consumo a basso impatto ambientale);
- rispetto rigoroso della normativa in materia ambientale.

ART. 8 – MANUTENZIONE

Il concessionario deve provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria dell'immobile, degli impianti, delle attrezzature, nonché di tutte le aree esterne ricomprese nella concessione. Il concessionario dovrà inoltre provvedere all'esecuzione di tutti gli interventi di miglioria e manutenzione proposti in sede di gara.

Non è consentita l'installazione di apparecchiature non a norma (senza marchio CE e/o dichiarazione di conformità).

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO – TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

L'Amministrazione Comunale resta sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità per danni e/o infortuni a cose e/o persone che dovessero derivare direttamente o indirettamente dall'esercizio totale o parziale della concessione.

A tal fine, il concessionario ha stipulato apposita assicurazione per responsabilità civile per i rischi connessi all'uso dell'immobile in concessione e alle attività esercitate, conforme a tutto quanto previsto nel bando di gara, la cui copia si conserva agli atti dell'ufficio.

Nell'esecuzione delle prestazioni che formano oggetto della presente concessione, il concessionario è tenuto ad osservare, integralmente, il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi, nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono le prestazioni.

Il concessionario si obbliga, altresì, ad applicare il contratto o gli accordi medesimi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione, e, se cooperative, anche nei rapporti con soci.

I suddetti obblighi vincolano il concessionario, anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o se receda da esse, e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione del soggetto e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

Il concessionario è, inoltre, obbligato al versamento all'INAIL e agli altri Enti Previdenziali e Assistenziali cui il lavoratore risulti iscritto.

Il concessionario datore di lavoro è l'unico responsabile di sue eventuali inadempienze retributive o contributive nei confronti dei propri dipendenti, i quali, pertanto, non potranno invocare l'intervento sostitutivo del Comune concedente.

Il Comune concedente resta estraneo ad eventuali rapporti giuridici o di fatto intercorrenti tra concessionario e terzi a qualsiasi titolo e, in particolare, ai rapporti con i soggetti cui il

concessionario medesimo ha affidato l'esecuzione di prestazioni oggetto della presente concessione (lavori e/o attività gestionali). Il concessionario manleva e tiene integralmente indenne il Comune di Rosignano Marittimo da qualsiasi pretesa e/o richiesta da parte dei soggetti esecutori e/o di terzi.

Reiterate inadempienze in materia di tutela dei lavoratori costituiranno causa di decadenza della presente concessione per inadempimento.

ART. 10 – MODIFICHE, INNOVAZIONI E TRASFORMAZIONI

E' fatto divieto assoluto al concessionario di effettuare modifiche, innovazioni o trasformazioni all'immobile oggetto di concessione, salvo quelle preventivamente autorizzate dall'Ente e previa acquisizione dei relativi titoli abilitativi, ove necessari.

Eventuali modifiche, addizioni, migliorie o innovazioni, nonché eventuali adattamenti per un funzionamento ottimale del bene, preventivamente concordati con l'Ente e realizzati nel rispetto delle previsioni di legge e dei vigenti strumenti urbanistici, saranno acquisiti gratuitamente al patrimonio dell'Ente senza che il concessionario possa vantare alcun diritto di indennizzo o rimborso.

Copia del progetto e delle certificazioni relative a impianti, strutture e/o attrezzature che incidono sull'agibilità dell'immobile dovranno essere depositate presso l'U.O. Patrimonio dell'Ente.

Le spese migliorative relative ad interventi non autorizzati, possono dare luogo all'applicazione di penali. L'Ente si riserva, comunque, il diritto di pretendere la rimessa in pristino dell'immobile.

La realizzazione di strutture temporanee stagionali e/o a servizio dell'attività potrà essere effettuata, a cura e spese del Concessionario, previa autorizzazione dell'Ente nonché ottenimento di tutti i titoli abilitativi necessari. Alla fine dei lavori dovranno essere depositati collaudi, agibilità e aggiornamento catastale sulla base delle indicazioni tecniche fornite dall'U.O. Patrimonio.

A fine concessione, dette strutture temporanee dovranno essere rimosse a cura e spese del concessionario stesso, che provvederà anche al relativo aggiornamento catastale.

ART. 11 – SICUREZZA

Il concessionario è tenuto a rispettare quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sia nell'esecuzione di eventuali lavori che si rendessero necessari sia nello svolgimento delle attività gestionali. Qualora affidi in appalto una o più prestazioni riferibili alla presente concessione assumerà il ruolo di committente ai sensi degli art. 26 e 90 del D. Lgs. 81/2008 e smi, nonché di datore di lavoro per la parte attinente la gestione della struttura.

Il Comune non garantisce, ai sensi degli artt. 23 e 72 del D.Lgs. n. 81/2008 e delle altre disposizioni dello stesso decreto, la perfetta rispondenza delle attrezzature, impianti e strutture oggetto di concessione alle normative tecniche e di sicurezza vigenti per cui, prima dell'utilizzo degli stessi, il concessionario dovrà effettuare tutte le verifiche necessarie ed eventualmente adeguare gli stessi alle normative applicabili, manlevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità legata al D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 12 – DECADENZA E REVOCA

Il Concessionario è responsabile nei confronti del Comune del rispetto di quanto stabilito dalla presente concessione e di quanto proposto in sede di gara.

Eventuali inadempimenti sono contestati per scritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Decorso inutilmente tale termine, il Comune ha facoltà di dichiarare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, senza che il concessionario possa avanzare pretesa alcuna in merito ad eventuali rimborsi e/o indennizzi, fatti salvi il pagamento del canone non ancora corrisposto e l'eventuale applicazione delle sanzioni previste.

Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento del rilascio della concessione o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, la concessione può essere revocata. In tal caso, il Comune deve darne comunicazione al concessionario con un avviso di almeno 30 giorni e, comunque, in tempo utile per la restituzione dell'immobile. La revoca determina l'inidoneità della concessione a produrre ulteriori effetti.

In caso di revoca, viene effettuato il conguaglio del canone, proporzionalmente al periodo di effettivo utilizzo, senza alcun obbligo di indennizzo al concessionario per il plusvalore derivante da eventuali migliorie, siano esse concordate o meno.

Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'Amministrazione provvede al loro indennizzo.

ART. 13 – CAUZIONE E PENALI

A garanzia di tutti gli obblighi assunti, contestualmente al rilascio della presente concessione, il concessionario presta una cauzione dell'importo di € ____ (pari a 2 mensilità di canone) mediante ... (deposito in contanti, assegno circolare non trasferibile, garanzia o polizza fidejussoria)

Il ritardato adempimento degli obblighi concessori rispetto a scadenze stabilite, comporta l'applicazione di una penale pari al 1%o dell'importo concessorio complessivo, per ogni giorno di ritardo. Per altri inadempimenti, si procederà ad applicare le penali come di seguito specificato:

- violazione di obblighi legati al rispetto della normativa in materia ambientale: 300,00 €
- violazione di obblighi legati al rispetto della normativa in materia di trattamento dei lavoratori: 500,00 €
- ritardato pagamento del canone concessorio: interessi di mora per ogni giorno di ritardo;
- mancata trasmissione dei documenti richiesti dall'Ente: 100,00 €

Per quanto non previsto nella presente concessione, si rimanda alla disciplina del codice civile in materia di penali per inadempimenti contrattuali.

Il pagamento della penale viene effettuato mediante prelievo dalla cauzione, che deve essere reintegrata dal concessionario entro 30 giorni dalla richiesta dell'Ente. In caso di mancato reintegro si procederà con la decadenza e revoca del presente atto.

L'incameramento della cauzione definitiva è da considerarsi risarcimento parziale del danno all'Amministrazione per grave inadempimento. L'Amministrazione si riserva di chiedere il

risarcimento degli eventuali maggiori danni, anche proponendo azioni nelle competenti sedi giudiziarie.

ART. 14 - RINUNCIA

Il concessionario può rinunciare alla concessione prima del termine naturale di scadenza, previo preavviso di almeno 6 mesi, senza che nulla gli sia riconosciuto a titolo di risarcimento e/o indennizzo.

In difetto di tale preavviso, il concessionario perde la cauzione, fatti salvi ulteriori risarcimenti dovuti al Comune per eventuali danni subiti in relazione alla rinuncia.

ART. 15 – SUB-CONCESSIONE

E' fatto espresso divieto al concessionario di affidare in sub-concessione l'immobile di cui al presente atto, pena la revoca della concessione stessa.

L'eventuale cessione/affitto d'azienda è subordinata al rispetto della normativa vigente, e all'autorizzazione da parte dell'Ente previa verifica dei requisiti del soggetto subentrante.

ART. 16 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Finalità e base giuridica del trattamento

I dati personali forniti verranno trattati dal Comune di Rosignano Marittimo nell'ambito della definizione della presente concessione. La base giuridica è costituita dall'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e in base a quanto previsto dal Regolamento comunale di gestione degli immobili comunali, nonché dal D.Lgs. n. 50/2016 nelle parti applicabili.

Natura del conferimento e conservazione dei dati

Il conferimento dei dati personali richiesti è obbligatorio, in quanto in mancanza di essi non sarà possibile dare corso alla definizione della concessione in oggetto. I dati da Lei conferiti saranno conservati per il tempo prescritto dalla normativa vigente.

Destinatari dei dati personali

I dati personali da Lei forniti saranno trattati da personale incaricato, opportunamente istruito e operante sotto l'autorità e la responsabilità del Titolare.

I dati personali potranno essere trattati, inoltre, da soggetti terzi che forniscono servizi strumentali, tra cui servizi di comunicazione, posta elettronica, recapito della corrispondenza, servizi tecnici informatici e altri fornitori di servizi inerenti alle finalità sopracitate. A tali soggetti saranno comunicati solo i dati strettamente necessari per l'espletamento delle relative funzioni.

Diritti dell'interessato

La informiamo, inoltre, che relativamente ai dati medesimi può esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dal CAPO III del Regolamento UE 2016/679. In particolare, Lei ha diritto di chiedere al Titolare l'accesso ai dati che la riguardano, la loro rettifica o la cancellazione, l'integrazione dei dati incompleti, la limitazione del trattamento; di ricevere i dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico; di opporsi in tutto od in parte, all'utilizzo dei dati, nonché di esercitare gli altri diritti a Lei riconosciuti dalla disciplina applicabile. Tali diritti possono essere esercitati scrivendo a mezzo posta al Responsabile della protezione dei dati (DPO),

domiciliato per le sue funzioni presso la sede del Titolare, oppure tramite posta elettronica al seguente al seguente indirizzo e-mail: privacy@comune.rosignano.livorno.it

Ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui ritenga che il trattamento violi il citato Regolamento.

Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rosignano Marittimo, con sede in via dei Lavoratori, 21 57016 Rosignano Marittimo (LI). Il Responsabile della protezione dei dati è contattabile all'indirizzo di posta elettronica privacy@comune.rosignano.livorno.it

ART. 17 – VIGILANZA E CONTROLLO

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di effettuare, tramite i propri tecnici e/o la Polizia Municipale, anche in contraddittorio con il Concessionario, controlli circa lo stato di conservazione del bene e il rispetto degli obblighi concessori.

Per quanto non previsto nel presente atto, si richiamano le normative vigenti in materia.

ART. 18 – SPESE

Tutte le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a carico del concessionario.

ART. 19 – RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ad eccezione delle controversie concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi, la competenza alla definizione delle controversie di cui alla concessione in oggetto è demandata al Giudice Amministrativo, ai sensi ai sensi dell'art. 133, primo comma lett. b) del D.Lgs. n. 104/2010.

Nel caso di eventuali controversie sorte in relazione all'interpretazione e/o esecuzione del presente atto, prima di intraprendere procedure contenziose, si procede a valutare, in buona fede e con spirito collaborativo, l'assoggettabilità della controversia a procedura conciliativa stragiudiziale, secondo le norme in vigore, al fine di giungere ad un accordo bonario che definisca la controversia stessa.

(Ing. Andrea Immorali)

Per accettazione
Il Concessionario
